

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Industria, commercio, turismo)

1° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 1972

Presidenza del Presidente RIPAMONTI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio:

« Abrogazione dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, riguardante il numero degli esercizi autorizzati alla vendita o consumo di bevande alcoliche » (213) (D'iniziativa del senatore Torelli) (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento):

PRESIDENTE	Pag. 1, 3, 5 e passim
ALESSANDRINI	7
ARIOSTO	8
BERLANDA, relatore alla Commissione	2, 3
CATELLANI	7
FUSI	8
IOZZELLI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	9
MINNOCCI	5
VENANZETTI	3

LEGGIERI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Abrogazione dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, riguardante il numero degli esercizi autorizzati alla vendita o consumo di bevande alcoliche » (213), d'iniziativa del senatore Torelli (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Abrogazione dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, riguardante il numero degli esercizi autorizzati alla vendita o consumo di bevande alcoliche », d'iniziativa del senatore Torelli

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

per il quale è stata adottata la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

Prego il senatore Berlanda di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

B E R L A N D A, *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge al nostro esame ripropone un provvedimento che il senatore Torelli aveva già presentato nella precedente legislatura; il 14 luglio del 1971, infatti, il Senato approvava, unificandole, due proposte di legge dei senatori Torelli e Zaccari. Ambedue partivano dal presupposto che la situazione nel Paese si era andata modificando, che il rapporto-limite di una licenza (si parla di licenze per lo spaccio di bevande alcoliche per quattrocento abitanti), era stato ampiamente superato e che le eccezioni concesse ad enti o privati operanti in particolare in località turistiche di soggiorno e cura avevano ormai modificato notevolmente la situazione.

Il collega Torelli, con il presente provvedimento — per la verità estremamente conciso — si propone non già di intaccare disposizioni contenute in altre leggi che disciplinano la materia del commercio in generale e quella della distribuzione delle bevande alcoliche in particolare, bensì semplicemente di eliminare, abrogandolo, il rapporto-limite di un esercizio per quattrocento abitanti e con esso anche le altre particolarità che sono contemplate da decreti successivi e per le materie collegate.

L'abrogazione dell'articolo 95 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, inoltre, era già stata approvata nel giugno del 1967 dal Senato, all'unanimità, in sede di discussione del decreto-legge: « Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ». Conseguentemente esistono due precedenti atti del Senato che hanno, almeno in un ramo del Parlamento, modificato la regolamentazione della materia.

La proposta del senatore Torelli mira ad abolire ogni facoltà delle autorità di pubblica sicurezza per il rilascio di licenze di questo genere; infatti sopprimendo ogni rapporto-limite, una volta che siano conservati i requisiti oggettivi prescritti per il titolare del-

l'esercizio, sul rispetto delle norme d'igiene, dell'ambiente e delle distanze, ne consegue che un diniego non avrebbe più motivo di essere. Il senatore Torelli pone particolarmente l'accento, nella sua relazione, proprio su questo elemento, dal momento che sa benissimo che la materia, se non ulteriormente modificata, rimarrebbe sottoposta al disposto dell'articolo 45 della legge 11 giugno 1971, n. 426 « Disciplina del commercio »: articolo con il quale si determina la sfera di applicazione della predetta legge, indicando quali siano i commercianti non soggetti alla disciplina della medesima; e poichè non sono esplicitamente menzionati i distributori di bevande alcoliche, il senatore Torelli ritiene che essi siano soggetti alla disciplina prevista dalla legge n. 426 e che, conseguentemente, debbano sottostare a quelle particolari norme.

Tuttavia, se tutto ciò è nelle sue intenzioni, lo stesso relatore nutre dei dubbi circa la possibilità che lo si possa arguire approvando il presente articolo unico. L'abrogazione pura e semplice sia dell'anzidetto articolo 95 come di alcune disposizioni dei decreti che fanno eccezione alla norma non lascerebbe il settore disciplinato in modo chiaro. L'articolo unico del disegno di legge al nostro esame non affronta, in un coordinamento finale, la problematica che deriva da una situazione certamente diversa da quella presa in considerazione dalla norma fondamentale. Oggi, inoltre, la facilità di aprire con « licenza stagionale » esercizi del genere considerato è talmente larga, direi discrezionale, che, specie dove esiste la doppia stagione turistica, il periodo di chiusura fra l'inverno e l'estate e viceversa si riduce a ben modesto periodo.

La materia, perciò, andrebbe rivista e disciplinata diversamente: obiettivo che il disegno di legge al nostro esame non raggiunge. L'argomento di fondo del senatore Torelli ha tuttavia una sua validità: il meccanismo previsto dalla legge è ampiamente superato dallo sviluppo del Paese e fa sì che molti titolari di licenza non abbiano mai avuto, e non abbiano tuttora, un qualsiasi incentivo per rendere moderni, puliti, gradevoli gli ambienti collocati spesso nei cen-

10^a COMMISSIONE

1° RESOCONTO STEN. (5 ottobre 1972)

tri turistici migliori e più affermati. Mancando di fatto una certa forma di concorrenza, viene meno anche l'incentivo reale al miglioramento dei servizi e delle prestazioni. Esistono infatti divari notevoli, nel settore, da zona a zona nel nostro Paese, per cui ci troviamo di fronte a località dove si è raggiunto un livello notevole di modernità e razionalità e ad altre anacronisticamente arretrate.

L'iniziativa del senatore Torelli tende a togliere da gravi difficoltà coloro — magari giovani operatori — che vogliono valorizzare località turistiche per nuovi insediamenti e che si vedono preclusa ogni possibilità perchè in quel comune o frazione il numero limite di uno a quattrocento è stato già raggiunto o addirittura superato; e, nello stesso tempo, egli desidera eliminare questa relativa difficoltà nel passaggio degli esercizi da un titolare all'altro. Va notato, però, che un esercizio con una cattiva tradizione alle spalle e una infelice dislocazione geografica difficilmente troverà altri gestori.

In linea di massima il parere del relatore potrebbe essere positivo. Dico « potrebbe essere » in quanto, a mio avviso, la Commissione dovrebbe invitare il senatore Torelli affinché egli — da solo, oppure con la collaborazione di altri colleghi — coordini meglio, ampliandola organicamente, la sua proposta, non potendo l'articolo unico essere approvato nella sua formulazione attuale. È vero che esiste tutta una disciplina che fa capo alle questure; ma, per esempio, in una parte del Paese, e cioè nelle province autonome di Trento e Bolzano, di fatto la materia è già disciplinata dal presidente della provincia, con la commissione che lo assiste, e non dal questore. Ormai l'istituto regionale è operante: probabilmente esso farà uso di deleghe nei confronti delle province per molte materie, e quella al nostro esame potrebbe essere agevolmente una di quelle che possono venire delegate, una volta che si giunga alla modificazione di questa particolare disciplina.

La mia proposta, perciò, è la richiesta di una sospensione della discussione con l'invito al proponente di modificare, ripeto, ampliandola e coordinandola meglio, la normativa del suo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . A me pare che questo non rientri nella prassi seguita dal Parlamento. Abbiamo di fronte, da ben cinque anni, un problema: è dal 1967 che lo si discute; penso che vi sia stato tempo sufficiente per approfondire la materia, per cui, nella misura in cui la sua interpretazione non coincide con il contenuto dell'articolo unico in esame, il relatore debba formulare degli emendamenti sui quali la Commissione possa in certo modo orientarsi. Siamo in sede legislativa, quindi il relatore, formulando gli emendamenti, potrebbe porre la Commissione in condizioni di giudicare sull'opportunità di accogliere o meno il testo modificato. Per cui vorrei pregare il relatore — mentre gli altri colleghi intervengono sulla sua relazione — di preparare un emendamento specifico, in modo che si possa magari rinviare l'approvazione, ma ciò sulla base di una proposta concreta. Credo quindi che invece di un appello generico al presentatore a studiare meglio e ripresentare la sua proposta, sia più conclusivo presentare una modifica concreta.

Dichiaro aperta la discussione generale.

B E R L A N D A , *relatore alla Commissione.* La mia proposta è di rinvio.

V E N A N Z E T T I . Io, insieme con altri colleghi, avevo in preparazione un disegno di legge sull'argomento, ma non sapevo che questo sarebbe venuto all'ordine del giorno della Commissione così rapidamente.

P R E S I D E N T E . C'è un limite di tempo, perchè si tratta di un disegno di legge per il quale è stata adottata la procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento.

V E N A N Z E T T I . Mi pare che, quando nella passata legislatura questo provvedimento fu approvato, ci fu l'accordo del presentatore, e dello stesso relatore, in quanto c'era l'unanimità di accordi sullo spirito del provvedimento stesso. A mio giudizio possiamo continuare la discussione, oggi o in altra seduta, mantenendo comunque lo spirito del disegno di legge. Il problema qual è? Nella passata legislatura, quando fu approvato all'unanimità in sede delibe-

rante, si era tutti concordi nello spirito. L'equivoco nasce dal fatto che, leggendo gli atti legislativi, poteva sembrare che una volta abrogato l'articolo 95 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, automaticamente i pubblici esercizi adibiti alla vendita di bevande alcoliche e superalcoliche rientrassero nella regolamentazione della citata legge n. 426 per il commercio. Però a me sembra, forse essendo passato un anno e avendo approfondito meglio la materia, che l'articolo 45 della legge n. 426 si debba interpretare più esattamente in tal modo. Dice questo articolo: « le disposizioni della presente legge non si applicano . . . ». Ed elenca le varie categorie alle quali non si applicano queste disposizioni; al punto 6 dice: « Non si applicano a tutti i casi in cui l'esercizio è disciplinato da una legge speciale ». Questa evidentemente è una legge speciale, che disciplina tutta la materia del rilascio delle licenze, quindi non mi pare che rientri, la materia, nella disciplina della legge n. 426. Perciò, a mio avviso, abolendo l'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, si dà alla questura la possibilità discrezionale di rilasciare o no la licenza.

A mio giudizio lo spirito del disegno di legge è esatto, ma la formulazione deve essere più chiara. L'altra volta il testo comprendeva un articolo 2, che prevedeva la regolamentazione del rilascio delle licenze. Poi questo articolo 2 non fu sottoposto all'approvazione, perchè si era nel presupposto che rientrasse tutto nella normativa della legge n. 426.

Quali possono essere le conseguenze della abrogazione dell'articolo 95? Credo che siamo tutti d'accordo sul principio, ma le conseguenze non vengono esplicitate nel disegno di legge che stiamo discutendo, cosicché a mio parere le procedure che devono essere seguite nel rilascio di queste licenze vanno chiarite con emendamenti o con articoli aggiuntivi. Si dovrebbe quindi avere un chiarimento sulla procedura per il rilascio delle licenze, che dovrebbe essere quella normale prevista dalla legge n. 426, e cioè domanda al sindaco, che riferisce alla commissione prevista dalla legge. La commissione deve essere integrata da un rappresentante della

categoria e dei sindacati; l'iscrizione nei registri è già prevista dalla legge n. 426 anche per quanto riguarda le norme transitorie per la domanda di autorizzazione alla apertura di un nuovo esercizio o ampliamento o trasformazione di quello esistente; è quindi il sindaco a trasmettere il tutto alla autorità di pubblica sicurezza. Ma a questo punto il rilascio della licenza diventa semplicemente un atto dovuto da parte del questore.

Io sarei favorevole anche all'abolizione dell'articolo 86 del testo unico, che stabilisce che è il questore a rilasciare la licenza, perchè a mio giudizio quell'articolo non ha più ragione di essere. L'origine del testo unico della legge di pubblica sicurezza la conosciamo tutti: 1931, fascismo, eccetera. Però mi rendo conto di certe preoccupazioni che potrebbero venire dal Ministero dell'interno. Cioè la questura, avendo rilasciato la licenza, potrebbe intervenire con più prontezza in alcuni casi specifici nei confronti di esercizi pubblici particolari, come *night-clubs*, alberghi, eccetera.

C'è ancora un altro aspetto da esaminare. Rimanendo come semplice atto formale la concessione della licenza da parte della questura — trattandosi cioè di atto dovuto dopo che il sindaco avrà presentato la richiesta una volta espletata la pratica — abolito il rapporto 1:400 previsto dall'articolo 95, è necessario approntare un piano, ma occorrono norme transitorie fino al momento in cui questo piano non sarà pronto.

Occorre quindi, a mio avviso, abolire l'articolo 95, abolire l'articolo 90 e anche, come conseguenza dell'abolizione dell'articolo 95, occorre abolire anche l'articolo 89: l'approvazione del prefetto, che è una cosa paradossale. Nel momento stesso in cui si abolisce l'articolo 95, che stabiliva un rapporto-limite differenziato per il rilascio di licenze per esercizi adibiti alla vendita di alcolici e superalcolici, in quel momento non c'è più alcuna ragione che vi sia una approvazione da parte del prefetto.

A questo punto proporrei anche l'abolizione dell'articolo 97 che proibisce la somministrazione di alcolici nei giorni festivi. Vero è che in pratica questo articolo è inoperante,

10^a COMMISSIONE

1° RESOCONTO STEN. (5 ottobre 1972)

ma potrebbe anche essere all'improvviso riesumato da qualche questore, essendo sempre in vigore, con conseguenze non certo simpatiche.

Occorre quindi apportare al testo queste necessarie modifiche, di concerto col relatore e col presentatore.

P R E S I D E N T E. Se ha preparato degli emendamenti li presenti, e dopo li discuteremo.

M I N N O C C I. Sono rimasto molto compiaciuto quando ho visto che il collega Torelli aveva ripresentato questo suo disegno di legge e quando l'ho visto posto con tanta sollecitudine all'ordine del giorno della nostra Commissione, perchè ho pensato che fosse venuto finalmente il momento di risolvere un problema che si dibatte nel Parlamento da molti anni e che sta assumendo degli aspetti che a me sembrano addirittura ridicoli, nel senso che il Parlamento da molto tempo, nella sua stragrande maggioranza, se non nella sua totalità, afferma che l'articolo 95 del testo unico della legge di pubblica sicurezza è diventato un nonsenso. Però passano gli anni e l'articolo 95 del testo unico della legge di pubblica sicurezza rimane in vigore.

A questo punto si potrà anche dire che non è per caso che passano gli anni e questo articolo 95 del testo unico della legge di pubblica sicurezza rimane in vigore, perchè evidentemente c'è qualche ristretta categoria di cittadini che ha tutto l'interesse a farlo rimanere in vigore.

Questo mio compiacimento adesso è un poco attenuato dalla relazione piuttosto prudente fatta dal collega Berlanda e dalla sua proposta di rinvio, alla quale io sono personalmente contrario.

Non ho molto da aggiungere alle cose che ha detto il collega Torelli nella relazione che accompagna il suo disegno di legge e a quanto, a maggior chiarimento, ha aggiunto poco fa il collega Berlanda. Vorrei però ricordare ancora una volta — giacchè l'ho già fatto quando nella passata legislatura sono stato relatore di questo disegno di legge — che questo articolo 95 fu introdotto nel 1931,

quaranta anni fa, nel testo unico della legge di pubblica sicurezza, come risulta anche dagli atti parlamentari, per condurre la lotta contro l'alcoolismo. A parte il fatto che non esiste più un problema dell'alcoolismo — per fortuna del nostro Paese — in Italia, la vita di oggi si svolge in una maniera tale per cui gli alcoolizzati che ancora purtroppo esistono — e in misura anche abbastanza rilevante, anche se non è più un problema nazionale come lo era nel 1931 — hanno la possibilità di soddisfare questo loro vizio senza stare a ricorrere al bicchierino di *cognac* da prendere in un pubblico esercizio. Vanno in un qualsiasi grande magazzino o negozio alimentare, si comprano fiasche intere di *cognac* e le bevono quando e come vogliono.

Quindi il problema che aveva fatto sorgere questa esigenza dell'introduzione dell'articolo 95 del testo unico della legge di pubblica sicurezza non esiste più. Esistono però altre cose delle quali io penso che ci dovremmo preoccupare. In primo luogo è bene cominciare a dire che esiste una immoralità alla quale si deve pur porre riparo, giacchè molti detentori di licenza di pubblica sicurezza, in rapporto all'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e alla limitazione in esso contenuta, fanno spesso un commercio tutt'altro che legittimo di queste licenze.

Nel senso che con il pretesto della cessione dell'avviamento dell'esercizio (che pressochè mai esiste per le ragioni che dirò in seguito) chiedono, per tale cessione, somme assolutamente esorbitanti.

Ma chi è interessato all'acquisto di queste licenze? Vi è interessato soprattutto l'operatore economico che vuole impiegare capitali nel campo del turismo, e quindi delle attività ricettive inerenti al turismo, in località marine, montane o lacuali che, più delle altre, favoriscono l'afflusso di grandi masse di turisti, anche se spesso si tratta di località che hanno una propria Azienda di soggiorno e che, pertanto, non rientrano nella normativa dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Quanto sto dicendo è anche il frutto di una mia personale esperienza, in quanto sono stato per cinque anni presidente di un ente provinciale del turismo ed ho consta-

tato quanto sia negativa per le località turistiche l'operatività dell'articolo 95 del quale ci stiamo occupando.

In pratica che cosa avviene? Lo spiego con un esempio che riguarda la mia provincia dove c'è una piccola località, Posta Fibreno, situata su un lago piuttosto bello dal punto di vista paesaggistico e molto frequentato dai turisti, perchè le sue acque non sono inquinate e vi si pescano le trote.

Qualche anno fa gli amministratori di questo piccolo paese pensarono di dare uno sviluppo turistico alla zona intorno al lago, dalla quale il paese dista perchè è situato sopra una collinetta sovrastante. Costoro chiesero al Ministero del turismo di intervenire in favore del loro comune ed il Ministro dell'epoca, in base al disposto dello Stato per lo sviluppo turistico della zona.

Il Comune di Posta Fibreno ha costruito un bello *châlet* sul lago, con un'ampia pista da ballo ed un largo spazio per tavolini all'aperto e per il parcheggio delle auto. Poichè il Comune non poteva gestire l'impianto lo ha dato in concessione ad un privato ed a questo punto si è posto il problema della licenza per l'autorizzazione alla vendita e consumo di bevande alcoliche, problema che, a distanza di molti anni, non si è ancora risolto in quanto il questore non ha potuto finora rilasciare la suddetta licenza. Infatti, nel piccolo centro di Posta Fibreno esistono già alcune licenze e non è possibile rilasciarne una nuova, anche se le licenze in atto interessano il paese vero e proprio e non la zona intorno al lago dove, specie nei giorni festivi, vi è una grande affluenza di turisti i quali devono accontentarsi di bere aranciate, Coca-cola e simili, ma non alcoolici.

Io stesso ho cercato di risolvere il problema ed ho avuto contatti con i vari questori che si sono succeduti nel tempo; ebbene, ho potuto rilevare che, mentre la burocrazia è sempre piuttosto restia ad abbandonare le proprie prerogative, nel caso delle licenze in questione i questori si sono trovati tutti d'accordo nell'auspicare una nuova normativa che mettesse fine a tutte le limitazioni per la concessione delle licenze stesse.

Signor Presidente, ho accennato a questa mia personale esperienza solo per sottoli-

neare ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, l'esigenza di risolvere il problema della vendita e consumo delle bevande alcoliche che, ripeto, interessa in modo peculiare lo sviluppo di tante e tante zone turistiche del nostro Paese.

Le osservazioni fatte poc'anzi dai senatori Berlanda e Venanzetti circa l'eccessiva schematicità dell'articolo unico che compone il disegno di legge del quale ci stiamo occupando mi trovano del tutto consenziente nel senso che, anche a mio avviso, non basta abolire *sic et simpliciter* l'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Infatti, dobbiamo anche preoccuparci di indicare quali saranno gli organi, da oggi in avanti, preposti al rilascio delle licenze e dobbiamo anche indicare quali dovranno essere le modalità da seguire per ottenere le licenze medesime.

Ritengo dunque che l'articolo unico del testo presentato dal senatore Torelli vada in qualche modo integrato con emendamenti aggiuntivi o, addirittura, seguito da un articolo 2; e potremmo fare ciò con una certa speditezza, tenendo presente che, circa due anni fa, il Parlamento ha varato una legge sul commercio, chiamata non senza enfasi « legge di riforma del commercio ». Ora tale legge pure se fin dalla sua prima applicazione ha sollevato moltissime perplessità e determinato altrettante critiche (purtroppo sappiamo benissimo che, sotto la pressione delle categorie interessate, abbiamo approvato delle norme imperfette che, a distanza di brevissimo tempo, si sono rivelate insufficienti e poco chiare) essa ha comunque dato ai comuni ed alle regioni ampi poteri decisionali nel campo delle attività commerciali.

Ritengo dunque che sarebbe opportuno aggiungere all'articolo, unico del disegno di legge in esame, un riferimento alla legge sul commercio del 1971 e, personalmente, avrei formulato il seguente articolo 2: « Le licenze che venivano rilasciate in applicazione dei soppressi articoli 95, 96 e 97 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, saranno rilasciate dai comuni secondo le modalità stabilite dalle Regioni con riferimento alla legge n. 426 ».

Cioè tutta la normativa degli articoli 95, 96 e 97 del testo unico delle leggi di pubbli-

ca sicurezza viene sostituita da un'indicazione di carattere generale che, tuttavia, a me sembra piuttosto precisa in quanto risulta chiaro che la competenza in materia di rilascio delle licenze in questione, viene demandata alle Regioni, che dovranno esercitarla delegando i comuni a rilasciare le licenze stesse sulla base delle norme della legge n. 426 che, per quanto imperfetta, in questo momento è l'unico strumento al quale possiamo appellarci.

C A T E L L A N I. Sono d'accordo con la relazione fatta dal senatore Berlanda la quale, più che prudente, mi sembra estremamente obiettiva, e condivido pienamente l'intervento del collega Venanzetti che mi esime dal ripetere molte delle argomentazioni che avevo in animo di svolgere.

Convengo con il senatore Minnocci sulla necessità di osservare una certa procedura legislativa e di arrivare con urgenza ad una conclusione su un argomento che da troppo tempo stiamo dibattendo.

Sull'unanimità di queste intenzioni credo che nessuno potrebbe sollevare dubbi; ciò che mi preme, invece, è di invitare la Commissione a predisporre un testo che, una volta approvato, non crei inconvenienti collaterali. Non si può infatti abolire l'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza senza preoccupazioni di quello che avverrà in seguito nel settore delle licenze alcoliche per i pubblici esercizi. È dunque indispensabile completare la normativa del disegno di legge in esame e, allo scopo, il breve rinvio auspicato dal relatore Berlanda per approfondire l'argomento non mi sembra un fatto dilatorio, ma una necessità effettiva.

Nello spazio di una settimana i vari Gruppi politici potrebbero mettersi d'accordo sugli emendamenti da proporre al testo originario in modo da dare al provvedimento stesso un efficace quadro operativo.

Con questo non voglio dire che l'emendamento proposto dal senatore Minnocci non debba essere accolto; solo, credo che sia utile un certo studio per verificarne gli effetti precisi in relazione al rinvio che, nell'emendamento stesso, si fa alla legge 11 giu-

gno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.

Pertanto, dopo aver aggiunto che sono del tutto favorevole a che del rilascio di queste licenze se ne occupino gli enti locali, ribadisco che un breve rinvio mi pare opportuno per precisare meglio i termini degli emendamenti da proporre al provvedimento.

A L E S S A N D R I N I. Ritengo che non si possa disattendere la proposta di rinvio del senatore Berlanda anche per le ragioni evidenziate dal senatore Venanzetti e ribadite dai successivi oratori.

Stiamo discutendo di una materia che ha bisogno di un serio coordinamento e dico questo con assoluta convinzione avendo partecipato, nella passata legislatura, alla formulazione della legge n. 426 sulla disciplina del commercio.

I problemi che determinarono l'emanazione dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza esistono sempre, è vero, ma in misura molto più limitata rispetto a quelli del tempo in cui quella legge venne emanata.

Nel consumo di bevande alcoliche in generale l'Italia è al terzo posto nel mondo dopo la Francia e la Spagna; consumiamo infatti 13 litri e mezzo di alcool anidro all'anno *pro capite* ma, in questi ultimi tempi, la quantità media ha segnato una contrazione. Per un giudizio ponderato bisogna tener presente il grande numero di turisti che, ogni anno, invade l'Italia contribuendo ad influenzare, con i loro consumi, l'indice posto in evidenza.

È comunque indubbio che l'alcoolismo da vino è andato attenuandosi.

Convengo con quanto ha dichiarato il senatore Minnocci, richiamando alla memoria argomenti trattati nella passata legislatura e sui quali non si può non essere d'accordo. Non è certo il numero degli esercizi pubblici che può concorrere oggi ad alimentare l'alcoolismo.

Oltre a ragioni di natura turistica — alle quali sono particolarmente sensibile — ve ne sono anche altre, di natura urbanistica, che giustificano l'abrogazione dell'articolo 95. Nelle zone periferiche delle nostre città,

che si vanno estendendo sempre di più, non possono sorgere nuovi esercizi pubblici con licenza per gli alcoolici e tanto meno per i superalcoolici, a meno che — in base al disposto dell'articolo 95 — non rientrino, considerato l'ambito complessivo del comune, nel rapporto tra numero di abitanti ed esercizi già esistenti. Nè vi è possibilità di evasione alla norma, perchè sussiste sempre il diritto del terzo a chiedere che venga osservata la legge. Ricordo che solo negli anni successivi alla Liberazione, superando la norma in vigore e, quindi, non tenendo conto del rapporto popolazione-esercizi pubblici, furono rilasciate numerose licenze, che non furono più revocate. Oggi se qualche questore più aperto rilascia, per nuovi rioni, licenze per la vendita di alcoolici, i titolari degli esercizi esistenti chiedono immediatamente la rigida osservanza della legge, costringendo l'autorità a revocare la licenza rilasciata in contrasto con la norma.

È necessario quindi risolvere il problema con una nuova normativa, che deve, essere coordinata nel migliore dei modi con la recente legge sulla disciplina del commercio e con quella sull'orario di apertura dei negozi, tenendo cioè presente il quadro complessivo dell'attività commerciale.

F U S I . Nella passata legislatura discutemmo lungamente questo problema in rapporto anche alla situazione dell'alcoolismo nel nostro Paese, che era un problema — si disse — da non considerarsi più con preoccupazione anche in rapporto all'evolversi dei consumi in questo campo. Si sostenne che l'abolizione dell'articolo 95 poteva anche essere considerata come marginale, mentre fu riconosciuta l'esigenza che fosse modificato completamente il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che regolava la materia del rilascio delle licenze. Il provvedimento si trascinò per quasi due anni, poi la Sottocommissione presentò all'approvazione della nostra Commissione due articoli. Nella seduta dell'11 luglio 1971, di fronte alle argomentazioni del Governo (rappresentato dal sottosegretario Biagioni) che era opportuno limitarsi all'approvazione dell'articolo 1 in quanto la seconda parte — l'articolo 2 —

poteva rientrare nella normativa prevista dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, tutti ci dichiarammo d'accordo. Per converso, sulla base delle esperienze maturate in questo anno, si è palesata la necessità di regolare la materia in modo completo ed esauriente. La legge n. 426, infatti, trova alcune difficoltà di applicazione, specie nei piccoli comuni. Il rilascio delle licenze stagionali crea notevoli problemi di carattere burocratico, date le sue procedure estremamente onerose.

Mi dichiaro pertanto, anche a nome del mio Gruppo, favorevole all'eventuale proposta della nomina di una Sottocommissione, che in breve tempo esamini compiutamente il problema, e all'emendamento preannunciato dal senatore Minnocci.

A R I O S T O . Il problema dell'abrogazione dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza risale ad ancor prima di quanto si è detto in questa sede. Ricordo infatti che, quando ricoprivo l'incarico di Sottosegretario di Stato per l'interno, questo articolo era tra quelli alla cui abolizione o modifica il Ministero si era dichiarato favorevole. Però la Federazione italiana pubblici esercenti protestò energicamente, dichiarandosi nettamente contraria e il Governo e la maggioranza accettarono in ultima analisi il parere della Federazione. Sul problema si è poi tornati più volte e mi auguro che ora, essendoci nella sostanza tutti dichiarati favorevoli, la questione possa essere finalmente risolta.

Condivido però anche le preoccupazioni manifestate dall'onorevole relatore e da altri colleghi circa la necessità di integrare il disegno di legge, così come mi dichiaro favorevole in linea di massima, salvo un esame più approfondito, all'emendamento preannunciato dal senatore Minnocci. In sede di Sottocommissione si tratterà appunto di esaminarlo più a fondo, in riferimento anche alla legge sulla disciplina del commercio, a mio avviso assolutamente criticabile, ma che, almeno in questo caso, potrebbe esserci di qualche utilità.

Devo anche riferire alla Commissione una mia esperienza, contraria a quella riferita in questa sede da altri colleghi. Vivo in un co-

10ª COMMISSIONE

1º RESOCONTO STEN. (5 ottobre 1972)

mune di 1.200 abitanti, dove vi sono ben tredici esercizi pubblici e dove con facilità la questura concede licenze stagionali, prorogabili dall'aprile al settembre, senza necessità di molte pratiche burocratiche.

Sussiste poi un altro problema. In ogni paese molte associazioni con più di cento soci hanno diritto ad avere un loro esercizio, così come le Acli, l'Enal, i circoli socialisti, eccetera. È un *caos* che contribuisce allo scorretto commercio delle licenze cosiddette politiche. È assolutamente indispensabile mettere ordine in questo settore.

Quanto alle preoccupazioni circa l'alcolismo, manifestate dal senatore Alessandrini, che ha riferito che l'Italia è al secondo posto nel mondo — dietro la Francia e davanti alla Spagna — per consumo di alcool, va rilevato a chiarimento della statistica che l'Italia, la Francia e la Spagna sono gli unici Paesi del mondo nei quali si consuma vino pasteggiando. Negli altri Paesi, in America, nel Nord Europa, questa abitudine non esiste; noi invece, per fortuna, a tavola beviamo vino.

Nel mio paese, l'unica bottega molto fornita di generi alimentari vende alle famiglie più vino di tutti e tredici gli esercizi per lo smercio di alcoolici messi insieme. È chiaro che l'aumento del reddito e la mancanza di disoccupazione fa sì che tutti possano permettersi un consumo quotidiano di vino durante i pasti. Ciò comporta, quale conseguenza, l'aumento dell'indice medio del consumo alcoolico.

Mi auguro, quindi, dal momento che esistono nell'ambito dei componenti della nostra Commissione pareri concordi, che si

possa giungere rapidamente alla conclusione del problema in modo che non sorgano complicazioni, una volta abrogato l'articolo 95, dal punto di vista burocratico.

P R E S I D E N T E . Di fronte alla presentazione di emendamenti e dal momento che la materia necessita di un maggiore approfondimento, ritengo opportuno nominare una Sottocommissione che provveda entro otto giorni a presentare un nuovo testo del provvedimento.

Di tale Sottocommissione faranno parte i senatori Berlanda, Alessandrini, Venanzetti, Minnocci, Fusi, Ariosto e La Russa.

I O Z Z E L L I , *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo è favorevole, in linea di massima, all'abrogazione dell'articolo 95 e si pone a disposizione della Commissione e della Sottocommissione per fornire la sua collaborazione e tutti gli elementi necessari.

P R E S I D E N T E . Comunico ai colleghi che ai lavori della Sottocommissione verranno invitati anche il presentatore del disegno di legge, senatore Torelli, e i rappresentanti dei Ministeri dell'industria e dell'interno. Se non si fanno osservazioni, perciò, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO